



COMUNE DI CASOLI

(Provincia di Chieti)



C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 – 66043 CASOLI – Tel.: 0872/99281 – Telefax: 0872/981616

Norme Tecniche di Attuazione della L.R. 19 agosto 2009, n. 16,
(Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 agosto 2009, n. 45),
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio,
ad integrazione delle N.T.A. allegate al vigente P.R.G. approvato con Del. C.C. n. 02/2004.

Approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2010

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio.

TITOLO I

Interventi straordinari sul patrimonio edilizio esistente

Art. 2

Ambito applicativo.

1. Le disposizioni del presente Titolo hanno carattere straordinario e consentono la realizzazione degli interventi edilizi in esso previsti solo se sia rispettato il termine perentorio di cui all'art. 11, comma 4, della presente legge.

2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano su edifici che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, risultino:

- a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
- b) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
- c) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del *D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42* (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta comprese quelle previste negli strumenti urbanistici degli enti locali;
- e) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali fatte salve le zone individuate come D nei piani del parco vigenti o comunque oggetto di intese tra i comuni e gli enti gestori di aree protette volte ad individuare le aree di promozione economica e sociale, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Art. 3

Definizioni e parametri.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni:

- a) per nucleo antico si **intende quello definito dal Comune con apposita perimetrazione (Tavola A)** in sede di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'art. 12 della presente legge, coincidente con la zona A del PRG e dettagliatamente disciplinato dal vigente Piano di Recupero;
- b) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal *D.M. n. 1444/1968*.
- c) Per PRG si intende il PRG vigente con delibera di consiglio comunale n. 02 del 16.02.04.
- d) Per superficie si intende quella definita dall'art.2, delle NTA del vigente PRG.
- e) Per edificio di modeste dimensioni si intende una superficie massima di 45 mq.

Art. 4

Interventi straordinari di ampliamento.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale, nel rispetto concorrente dei limiti seguenti:

- 20% della superficie esistente.
- non superiore a 200 mc.

2. È in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 mq per gli edifici esistenti di modeste dimensioni.

3. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente.

4. **Dagli interventi di cui al presente articolo sono esclusi:**

- gli edifici ricadenti con la zona A del PRG e dettagliatamente disciplinato dal vigente Piano di Recupero ad esclusione di quelle **riportate nell'allegata planimetria – Tav. A**, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di inedificabilità assoluta;

- Fabbricati di valore storico e testimoniale; Aree Sottoposte a vincolo:

- *Vincoli Fluviali;*

- *Aree a Pericolosità elevata e molto elevata del Piano Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo;*

- *Fasce di rispetto delle scarpate morfologiche del Piano Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo;*

- *Siti di interesse comunitario IT 7140118 (leccetta di casoli), IT 7140117 (ginepreti a juniperus macrocarpa e gole del torrente rio secco), aree interessate dal piano di assetto oasi di Serranella ZPS, , qualora non verificati da specifica Valutazione di Incidenza redatta ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;*

- *Aree a conservazione integrale AI del Piano Paesistico Regionale;*

- *Aree a pericolosità idraulica molto elevata, del Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo;*

- *Aree Demaniali;*

- *Aree Cimiteriali e di rispetto cimiteriale;*

- *Aree boscate così come definite nella vigente normativa in materia;*

- *Aree calanchive così come definite nella vigente normativa in materia;*

- *Scarpate golenali così come definite nella vigente normativa in materia;*

- *Aree di rispetto elettrodotti così come definite nella vigente normativa in materia;*

Nelle aree Aree con Vincolo Storico Architettonico Monumentale e di interesse archeologico (zona Cluviae), l'ampliamento è consentito previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologica);

Art. 5

Prevenzione rischio sismico.

1. Gli interventi di ampliamento previsti all'articolo 4 sono consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all'attribuzione della suddetta classificazione, **al riguardo, come espressamente chiarito nella circolare della Regione Abruzzo in merito alla L.R. 16/09, pubblicato in data 13/11/2009 sul sito della Regione Abruzzo, si può ritenere che la “certificazione antisismica” si identifica con il certificato di cui all’art.62 D.P.R.n.380/01 e ss.mm.ii. e che, per il combinato disposto degli artt.1 ed 11, comma 3, L.R. n.16/09, il rispetto della normativa sismica costituisce adempimento obbligatorio e necessario nella generalità degli interventi realizzati ai sensi della normativa in esame, ai fini dell’applicazione del presente articolo si ricorda che per il Comune di Casoli la data di classificazione sismica è avvenuta in data con Regio Decreto del 25-03-1935.**
2. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformità della normativa antisismica, gli ampliamenti di cui all'articolo 4 sono consentiti esclusivamente a condizione che l'intero edificio sia adeguato alla suddetta normativa.

Art. 6

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente.

1.La Regione Abruzzo promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale realizzati anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica.

Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano **aumenti fino al 35%** della superficie utile esistente **a condizione che** risultino utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia e che sia previsto l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di classi energetiche dell'edificio comunque non inferiore alla classe B.

Per l’individuazione delle tecniche costruttive di bioedilizia, attualmente non disciplinate da apposita normativa Regionale, si fa riferimento alla manualistica corrente e, tra le altre, alle “Linee Guida per l’edilizia sostenibile”, in particolare all’Area 2-3-4, approvate della Regione Toscana e reperibili sia sul sito del Comune di Casoli che su quello della Regione Toscana, comunque i criteri fondamentali per l’applicazione del meccanismo premiale ed usufruire del Bonus del 35% sono riassunti nelle seguenti categorie che devono essere tutte contenute nell’intervento proposto:

- Utilizzo di materiali da costruzione riciclabili e biocompatibili;
- Corretta esposizione dell’edificio in riferimento all’irraggiamento solare ed al ricambio d’aria;
- Utilizzo dei sistemi Passivi di riscaldamento e raffrescamento (tecniche basate sulla geotermia);
- Utilizzo di sistemi di risparmio idrico ed energetico.

3. Gli incrementi di superficie di cui al comma 2 del presente articolo non possono derogare da norme nazionali in merito a distanze ed altezze, con particolare riferimento agli *artt. 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968* e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, previo reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi legati alle unità immobiliari con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti ad una distanza non superiore a 250 metri.

5. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, **a tal fine il Comune, con la**

deliberazione consiliare di cui all'art. 12 della presente legge, stabilisce che gli ambiti omogenei, in cui i volumi trasferiti si aggiungono a quelli consentiti sull'area diversa, sono tutte le zone B e C così come definite all'art. 19 delle vigenti NTA, ed individuate nelle tavole del vigente PRG..

5 bis. Nelle aree Aree con Vincolo Storico Architettonico Monumentale e di interesse archeologico (zona Cluviae), di demolizione e ricostruzione è consentito previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologica).

5.ter è ammessa la possibilità di ricostruire con sagome diverse o di concentrare su altra area la volumetria di più immobili insistenti sullo stesso lotto e tutti interessati dagli interventi demolizione e di integrale ricostruzione.

5. quater _Nelle aree agricole (come espressamente indicato dalla circolare Regionale in merito alla L.R. 16/09) i volumi dei fabbricati residenziali agricoli possono essere “travasati” solo su aree agricole fermo restando la limitazione di cui al combinato disposto degli artt.6, comma 10, L.R.n.16/09 e 70, comma 3, L.R.n.18/83.

Inoltre, alla stregua del primo comma dell'art.70 appena citato ed in ragione della interpretazione, costantemente resa dalla Regione Abruzzo - Servizio assistenza legale, consulenza e attività amm.ve per l'ambiente e il territorio, per cui l'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli costituisce un fatto eccezionale che la legge consente solo a determinate condizioni, è fissato, per gli interventi edilizi ricadenti in zona agricola, il limite dell'impossibilità di realizzazione di più unità abitative all'interno dello stesso fabbricato;

6. Con la stessa deliberazione il Comune individua le aree occupate da edifici interessati dagli interventi previsti dal presente articolo e che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale e sistemate **(a cura e spesa del cedente, giusta circolare pubblicata sul sito della Regione Abruzzo in data 13/11/2009) a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso il proprietario, o l'avente titolo, che cede gratuitamente l'area originariamente occupata dall'edificio demolito **insieme a quelle asservite**, potrà usufruire, oltre che dell'incremento di cui al comma 2, **pari al 35%**, anche di una ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile dell'edificio demolito **a condizione che l'edificio da ricostruire risulti di classe energetica B e che venga realizzato con le tecniche di bioedilizia come sopra specificate.****

6 bis. Gli interventi di cui al precedente comma 6 del presente articolo, riguardano gli edifici come sotto specificati ed ubicati al di fuori della perimetrazione del nucleo antico di cui alla Tav. A allegata:

- Fabbricati di consistenza ritenuti incompatibile;**
- Fabbricati in contrasto con le previsioni infrastrutturali del Vigente PRG;**
- Altri edifici ritenuti incompatibili;**

inoltre, è facoltà dell'Amministrazione Comunale:

- 1) valutare, a suo insindacabile giudizio, se accettare o meno la proposta effettuata ai sensi del comma 6 del presente articolo,**
- 2) individuare con successivi provvedimenti (Deliberazione da parte dell'organo competente), ulteriori edifici da sottoporre ai medesimi interventi di cui al comma 6 del presente articolo.**

7. Dagli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nella perimetrazione riportata Tav. A allegata, coincidente con la Zona A del vigente PRG, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta, e cioè:

Aree sottoposte a vincolo:

- Vincoli Fluviali;**

- *Aree a Pericolosità elevata e molto elevata del Piano Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo;*
- *Fasce di rispetto delle scarpate morfologiche del Piano Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo;*
- *Siti di interesse comunitario IT 7140118 (leccetta di casoli), IT 7140117 (ginepreti a juniperus macrocarpa e gole del torrente rio secco), aree interessate dal piano di assetto oasi di Serranella ZPS, qualora non verificati da specifica Valutazione di Incidenza redatta ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;*
- *Aree a conservazione integrale AI del Piano Paesistico Regionale;*
- *Aree a pericolosità idraulica molto elevata, del Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo;*
- *Aree Demaniali;*
- *Aree Cimiteriali e di rispetto cimiteriale;*
- *Aree boscate così come definite nella vigente normativa in materia;*
- *Aree calanchive così come definite nella vigente normativa in materia;*
- *Scarpate golenali così come definite nella vigente normativa in materia;*
- *Aree di rispetto elettrodotti così come definite nella vigente normativa in materia;*

Nelle aree Aree con Vincolo Storico Architettonico Monumentale e di interesse archeologico (zona Cluviae), l'ampliamento è consentito previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologica).

8. La ricostruzione in aree diverse di cui ai commi 6, 6 bis, 7 del presente articolo, non potrà comunque avvenire, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta, ed è consentita in tutte le zone B e C così come definite all'art. 19 delle vigenti NTA. ed individuate nelle tavole del vigente PRG.

9. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.

Art. 7

Oneri di urbanizzazione.

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia.
2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento sul c/c postale 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente.
4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale è istituito, nell'ambito della UPB 03.05.002, il capitolo 35025 denominato: Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente.
5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio regionale da destinare a finalità di accoglienza.
6. La mutazione della destinazione d'uso degli immobili assoggettati alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo prima del decorso di dieci anni, comporta l'obbligo di corrispondere gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo da versare al momento della richiesta di variazione della destinazione d'uso.

Art. 8

Eliminazione barriere architettoniche.

1. Gli interventi di cui all'art. 6 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute

negli articoli 8 e 9 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Art. 9

Contributo di costruzione.

1. Per gli interventi di cui all'art. 4, il contributo di costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati **ed è** ridotto al 50% ove l'unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.
2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all'art. 6 è determinato in ragione dell'80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. Il contributo come sopra determinato **ed è** ridotto del 50% in caso di edifici od unità immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari o degli aventi titolo.
3. Per gli interventi di cui alla presente legge **il Comune stabilirà, con apposita delibera di Giunta Comunale**, ulteriori riduzioni del contributo di costruzione od incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al fine di riqualificare aree urbane degradate.

Art. 10

Elenchi.

1. Al fine di evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

Art. 11

Condizioni generali di ammissibilità degli interventi.

1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni. Nella relazione asseverata di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, **così come individuate nelle NTA del PRG, nel rispetto delle norme di salvaguardia in particolare da quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968** e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.
4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre 24 mesi dalla scadenza del termine perentorio indicato dall'art. 12, comma 1, della presente legge.
5. Il termine di cui al comma 4 è prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza.
6. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.
7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L'adeguamento dovrà essere

effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, come chiarito dalla Regione nella circolare del 13/11/2009, riguardo all'obbligo a carattere generale imposto al Comune o agli interessati dall'art.12, comma 2, D.P.R.n.380/01 di provvedere alle attività tese alla realizzazione delle opere definitive di urbanizzazione primaria (cfr. ex plurimis TAR Campania, Salerno, sent.3.08.2006 n.1118 che ha ritenuto non rilevante, ai fini del decidere, la realizzazione, da parte del richiedente il titolo concessorio, di una vasca "imhoff" per lo smaltimento di acque luride, tenuto conto dell'evidente provvisorietà di questa e dell'innanzi richiamato obbligo della P.A. di realizzazione di opere definitive di urbanizzazione primaria) anche gli interventi su edifici ricadenti in area agricola debbano essere assoggettati alla condizione generale di ammissibilità di cui all'art.11, comma 7, L.R.n.16/09.

La valutazione circa la congruità e l'adeguatezza delle suddette opere di urbanizzazione primaria è tuttavia rimessa all'apprezzamento di merito dell'Amministrazione comunale e non potrà prescindere, ragionevolmente, da un giudizio sulla consistenza dell'intervento edilizio realizzando e sull'incremento del carico urbanistico da questo discendente.

8. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.

9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie già oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc.

10. La presente legge non può parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.

11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro.

Art. 12

Ambito applicativo.

1. Con deliberazione di Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune può decidere di avvalersi delle norme di cui alla presente legge o di escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 4 e 6 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonché stabilire limiti differenziati alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici di piani attuativi. Con la stessa deliberazione il Comune individua gli ambiti omogenei per consentire gli interventi su area diversa previsti dall'art. 6, comma 6, nonché le aree che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 7, della presente legge.

Art. 13

Controlli e sanzioni.

1. Il Comune verifica specificamente la realizzazione dei nuovi volumi nel rispetto delle tecniche di bioedilizia ed il raggiungimento degli standard energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di difformità trovano applicazione, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi volumetrici previsti dalla presente legge, le sanzioni previste dalla vigente legislazione relative ai lavori realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio ed i suddetti interventi non potranno essere oggetto di sanatoria.

TITOLO II

Interventi per il miglioramento della qualità energetica degli edifici e per il risparmio idrico

Art. 14

Interventi per favorire il risparmio energetico e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile.

1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico ed alla tutela dell'ambiente, si applica quanto disposto dall'*art. 11 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115*.
2. Al fine di migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati si applica quanto disposto dal D.P.R. 22 aprile 2009, n. 59.

Art. 15

Interventi per favorire l'installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile.

1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale e non insistenti sul demanio marittimo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge Regionale 16/2009, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1 e la potenza dei relativi impianti.

Art. 16

Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche.

1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero o di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente prevedono l'introduzione, negli impianti idrico-sanitari, di dispositivi certificati come idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo d'acqua.
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo prevedono altresì l'adozione, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e di utilizzo delle stesse attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili.
3. Il regolamento edilizio, una volta adeguato, prescriverà l'utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile.

Casoli, lì 15/12/2009

**Il Responsabile del V° Settore
(Arch. Marcello Di Toro)**